

REGOLAMENTO COMUNALE **“SAGRA ‘NDUJA DI SPILINGA”**

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento ha come finalità la determinazione di linee guida a cui dovrà far riferimento il Comitato Promotore della “Sagra della ‘Nduja” che, in collaborazione e sotto le direttive del Comune di Spilinga, promuove e organizza la suddetta manifestazione, che si terrà ogni anno il giorno 8 del mese di agosto.

Lo stesso regolamento disciplina, altresì, lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche durante le giornate dedicate alla manifestazione.

Art. 2 – Partecipanti

Le aree destinate alla Sagra sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.

Le aree destinate alla Sagra possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti, tenendo comunque conto delle specifiche zone riservate agli operatori residenti nel Comune di Spilinga.

E’ prevista, in ordine prioritario, la partecipazione di produttori e di artigiani locali che sono impegnati nella lavorazione e nella trasformazione dei prodotti agricoli e loro derivati, prodotti tipici e dell’artigianato locale e diversi.

E’ consentita, inoltre, la partecipazione, in misura ridotta, di aziende provenienti da altri Comuni limitrofi, che comunque avranno assegnate delle specifiche zone all’infuori dell’area delimitata e riservata alle aziende locali.

Art. 3 – Delimitazione zone

Ai fini della formulazione delle postazioni durante la sagra, il territorio comunale è stato classificato in tre categorie :

Categoria 1 - Centro storico - Corso Garibaldi da incrocio con Via A. Moro (sede Banca C.C di S. Calogero) a Piazza Verdi (Chiesa S. Giovanni Battista)

Categoria 2 - Corso Garibaldi (da bivio strada provinciale) all’incrocio con Via A. Moro ; Via E. De Filippo – Via 1°Maggio fino ad incrocio con via della Resistenza

Categoria 3 – Via della Resistenza

L’elenco delle sopra riportate località è meramente indicativo. Le zone sono perimetrate nella cartografia allegata al presente regolamento di cui, la stessa, costituisce parte integrante.

La modifica delle zonature compete alla Giunta Comunale.

Art. 4 – Domande di partecipazione

Le domande di partecipazione devono essere redatte come da modulistica allegata, e trasmessa al protocollo del Comune a partire dal 20 maggio e non oltre 10 luglio (in caso di festività si considera il primo giorno utile).

La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
- b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita I.V.A., nonché le generalità del legale rappresentante;
- c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici soprastanti o sottostanti la cui utilizzazione particolare è oggetto di richiesta;
- d) l'entità, espressa in metri quadrati o metri lineari;
- e) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, il tipo di attività che si intende svolgere ed eventualmente i mezzi con cui si intende occupare;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;
- g) copia della ricevuta di pagamento del canone di posteggio di cui all'art. 6 del presente Regolamento. Il canone per l'occupazione dell'area dovrà pervenire al Comune di Spilinga tramite versamento sul bollettino **c.c.p. n. 10994887** oppure tramite versamento in Tesoreria comunale c/o *Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato* (codice IBAN **IT 92Y0888742710000000001957**).

Le domande possono essere inviate per mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, tramite l'indirizzo di posta elettronica **tributi.spilinga@asmepec.it** oppure essere consegnate direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi. Nel caso di invio per mezzo del servizio postale, per la data d'invio fa fede quella appostavi, all'atto della spedizione, dall'ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente a mano, il timbro a data apposto dall'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

La concessione dell'area di posteggio per la Sagra ha una durata rapportata ai giorni di svolgimento delle stesse.

Art. 5 – Graduatoria assegnazione posti

- a) Ad ogni partecipante sarà comunicato il numero di graduatoria, unitamente all'ubicazione assegnata.
- b) Ai fini della formulazione della graduatoria per la Sagra valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
- Residenza nel Comune di Spilinga.
 - Ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune corredata da tutta la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.
- c) Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione.
- d) A tutti coloro che non avranno diritto al posteggio sarà comunicato il rigetto della richiesta, specificandone i motivi.
- f) L'assegnazione del posteggio sarà effettuata nel rispetto dei principi di sicurezza generale: passaggi mezzi di soccorso, accesso alle proprietà private, incluse le attività commerciali in sede fissa.
- g) Sono segnate sul suolo le linee che delimitano il limite massimo di spazio occupabile ed, in un avviso pubblico nella bacheca comunale, il numero di riferimento del posteggio indicato. Tali delimitazioni non devono essere assolutamente oltrepassate da alcun tipo di merce, attrezzatura, veicolo o sporgenza.
- h) E' rigorosamente vietato ai richiedenti concedere in uso ad altri soggetti, l'utilizzo dell'area assegnata.
- i) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di apportare successive ed eventuali modifiche alla distribuzione delle postazioni assegnate, ove si verificano particolari esigenze, situazioni e/o accadimenti ovvero per sopravvenute ragioni di carattere organizzativo.

Art. 6 – Tariffe

Le tariffe per l'occupazione del suolo pubblico nell'ambito della manifestazione sono distinti in base alle categorie.

Residenti (Categoria 1). Onde dare priorità e promozione alle attività residenti nel Comune, in quanto la Sagra si identifica nel prodotto tipico spilingese "Nduja di Spilinga", gli stessi hanno diritto ad una riduzione del canone di posteggio rispetto alla tariffazione ordinaria (si vedano Categorie 2 e 3), il cui ammontare complessivo è pari ad € 50,00. I richiedenti, comunque, per dare decoro alla presentazione dei prodotti e per una più organica disposizione delle bancarelle, dovranno obbligatoriamente esporre gli stessi in appositi gazebo di proprietà o presi in fitto, pena la revoca della concessione.

| N. | OGGETTO | CORRISPETTIVO onnicomprensivo di TOSAP, TARI e servizi aggiuntivi resi dal Comune |
|----|---|---|
| 2 | articoli religiosi, giocattoli, articoli da regalo, bigiotteria, fiori, piante e affini, quadri e stampe, animali vivi, merceria, calzature, e similari | €. 70,00 |
| 3 | Panini e bibite con struttura attrezzata (chioschi), panini e bibite con veicolo attrezzato. Prodotti tipici dell'artigianato locale, prodotti tipici dell'agroalimentare calabrese | €. 150,00 |

Non Residenti (Categoria 2 e 3). Le tariffe base per una postazione fino a "8 x 2" (16 mq) sono determinate, tenendo conto delle categorie di prodotti da promuovere e commercializzare, per scaglioni di prezzo, come da tabella che di seguito si riporta:

Art. 7 - Revoca della concessione

La concessione è revocata qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. le attività svolte sull'area autorizzata costituiscono causa di disturbo alla quiete pubblica, accertato dalle autorità competenti;
- b. nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alla precedente lettera a) e nei casi, motivati da pubblico interesse, di sicurezza.

Art. 8 - Norme igienico sanitarie.

I commercianti su aree pubbliche presenti alla Sagra devono osservare, nell'esercizio delle loro attività, le norme previste dalle leggi sanitarie e dai regolamenti comunali d'igiene in materia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 9 – Sanzioni.

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lg.vo 114/98, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, la cui misura è determinata dalla normativa stessa e da ogni sua successiva modifica, tutte le violazioni ai divieti ed alle limitazioni stabilite dal presente regolamento e dalle altre deliberazioni del Comune in materia di commercio su aree pubbliche.

Art. 10 – Norme integrative

Per tutto quanto non espresso e/o non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

PLANIMETRIA DELIMITAZIONEZONE

